Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 11 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1941-XIX, n. 41, concernente « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee », alla tabella dell'art. 1 dove è detto: « Soda caustica per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole dal 30 ottobre 1940 al 31 dicembre 1942) », devesi leggere: « Soda caustica per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole dal 30 ottobre 1940 al *31 dicembre 1941*) », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1941, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 110, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare.

MEDAGLIA D'ORO

FRANCHINI Goffredo, da Genova, sottotenente di vascello osservatore (*alla memoria*). In commutazione della medaglia d'argento al valor militare di cui al R. decreto in data 21 agosto 1940. — Ufficiale osservatore abilissimo, volontario per le più aspre e ardite azioni di guerra, aveva portato sempre brillantemente a termine, in un'aura di entusiasmo e di fede, tra i rischi più gravi, tutte le missioni affidategli. Sulla via del ritorno da un'azione bellica altriera, compiuta su velivolo terrestre, attaccato da soverchianti forze aeree nemiche, sosteneva, con coraggio superbo e valore mirabile, l'impari lotta, incitando con l'esempio e la parola i compagni di volo nel duro combattimento. Rimasto ucciso il primo pilota, feriti tutti quanti gli altri di bordo, abbattutosi l'apparecchio sul mare, egli, assumendone il comando dava immediatamente disposizioni e istruzioni per porre in mare la zattera pneumatica. Quindi si trascinava su di un'ala del velivolo per dirigere l'opera di salvataggio. Conscio che la sua presenza a bordo della zattera avrebbe compromesso la salvezza degli altri, rifiutava l'aiuto che i compagni insistentemente gli offrivano e, sanguinante, dall'alto dell'ala semisommersa, li incitò ad allontanarsi, salutandoli. Poco dopo il mare ricoperse l'eroe e l'ala relitta. — Cielo del Mar Rosso, 8 luglio 1940-XVIII.

MANCINI Giorgio, da Gualdo Tadino (Perugia), capitano pilota (*alla memoria*). — Comandante di squadriglia, pilota di grande perizia e prode combattente, al ritorno da una missione bellica su trimotore da R. M., subiva gravi avarie ai motori che determinavano l'incendio del velivolo. Nonostante che nella cabina di pilotaggio l'aria fosse ormai irrespirabile, con eroica decisione vi permaneva per tentare l'ammaraggio che avrebbe salvato da sicura morte tutto l'equipaggio. Riusciva infatti, nonostante le avverse condizioni del mare e il divampare del fuoco che già in parte lo investiva, a portare l'apparecchio sull'acqua. Incurante di se stesso ordinava ai suoi compagni di buttarsi in mare mentre egli dirigeva il velivolo fuori della zona di ammaraggio per evitare che il prevedibile scoppio dei serbatoi del carburante e delle munizioni di bordo potesse arrecare danni all'equipaggio ormai salvo. Quando egli si buttava in mare la morte stava per coglierlo per le ustioni riportate e per l'avvelenamento determinato dai vapori di benzina. Quindi decedeva da prode in servizio della Patria. Nel rogo del velivolo scoppiavano intanto le cartucce delle mitragliere e i serbatoi di carburante. La generosità eroica — spinta fino al sacrificio — del comandante che aveva tutto previsto e a tutto provveduto, contribuiva ancora una volta a salvare la vita dei gregari. Esempio del più puro eroismo, del più alto spirito di sacrificio e dell'umana nobiltà. — Cielo dello Jonio, 15 luglio 1940-XVIII.

RIGATTI Mario, da Rovereto (Trento), tenente pilota. — Pilota da caccia di eccezionale valore professionale ed insuperabile ardire, in numerosi aspri combattimenti sostenuti nei cieli di Francia e del Mediterraneo centrale, abbatteva due velivoli nemici e concorreva alla distruzione di numerosi velivoli al suolo. Durante un servizio di scorta nel cielo di Malta attaccava con superbo slancio una soverchiante formazione da caccia ed abbatteva in fiamme un avversario. Gravemente ferito ad una gamba da pallottola esplosiva, con il velivolo colpito e ridotto in condizioni di volo estremamente precarie, desisteva dal combattere solo quando cadeva in vite. Ripreso il governo del velivolo a poche centinaia di metri da terra, rinunciando sdegnosamente alla immediata e certa salvezza che gli si offriva con un atterraggio di fortuna in territorio nemico, affrontava isolato, il volo di ritorno attraverso oltre cento chilometri di mare aperto e, sorretto dalla forza del suo grande animo, raggiungeva la base di partenza, restituendo così, per altri cimenti, sè stesso ed il velivolo alla Patria, già tanto mirabilmente servita. — Cielo di Malta, 24 agosto 1940-XVIII.

(1355)

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1941, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 112, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo ».

MEDAGLIA D'ARGENTO

BREDA Lodovico, da Lonate Pozzolo (Varese), maresciallo pilota. — Valoroso sottufficiale già provato in numerose difficili missioni di guerra, secondo pilota di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche assalito a più riprese da formazioni da caccia avversarie che abbattevano tre gregari, sosteneva con mirabile valore l'impari lotta. Colpito irreparabilmente l'apparecchio da precise raffiche di mitragliatrice, che ferivano anche gravemente il motorista, e costretto ad abbandonare la formazione mentre ancora perdurava l'azione nemica, combattendo con esemplare sangue freddo e coadiuvando con perizia il proprio capo equipaggio nella condotta del velivolo, riusciva a riportarlo nelle nostre linee — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

D'AMORE Antonio, da Milano 1° aviere motorista. — Motorista mitragliere di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi da guerra, assalito a più riprese da numerosi caccia avversari che abbattevano tre gregari della propria formazione, sosteneva con calma e va-

lore per quaranta minuti l'impari lotta. Gravemente ferito, sopportando il dolore con mirabile stoicismo, rimaneva al suo posto di combattimento riuscendo ad abbattere un aereo nemico. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

FERRINI Marco, da Piacenza, sottotenente pilota. — Secondo pilota di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi nemiche, assalito a più riprese da formazioni da caccia avversarie che abbattevano tre gregari, sosteneva con mirabile valore l'impari lotta, efficacemente coadiuvando il capo equipaggio nel portare la formazione sul bersaglio, malgrado le forti perdite e la violenta reazione contraerea. Rientrava con l'apparecchio gravemente colpito dalla caccia e dalle artiglierie contraeree nemiche. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

MARTISSA Enzo, da Monfalcone (Trieste), tenente pilota. — Ardito pilota da caccia, già distintosi per brillanti prove di valore, in aspro duello aereo su territorio nemico costringeva all'atterraggio un caccia avversario. Sulla via del ritorno, colle mitragliatrici inceppate, accortosi che un caccia nemico stava attaccando con successo un suo giovanissimo gregario, con eroico altruismo, pur conscio di non potersi difendere con le armi, impegnava l'avversario, consentendo al dipendente di porsi in salvo. Il giorno seguente, assolta una missione sulle linee, si addentrava in territorio avversario e riusciva ad incendiarie il velivolo precedentemente atterrato, quando già il nemico si apprestava a recuperarlo. Dava infine nuova prova del suo ardire attaccando e riuscendo a mettere fuori combattimento, in collaborazione con altri apparecchi, quattro autoblinde nemiche, ché tentavano una incursione. — Cielo della Cirenaica, 24-25-26 luglio 1940-XVIII.

MUSCH Gerardo, da Merano (Bolzano), capitano pilota. — Valoroso e provato comandante di squadriglia, capo formazione incaricato del bombardamento di forze navali nemiche, guidava i propri equipaggi con audacia e perizia. Assalito nella rotta di andata da numerosi caccia avversari, malgrado che l'apparecchio fosse stato colpito ripetutamente dal fuoco di mitragliatrice avversarie e il reparto avesse subito gravi perdite, con tenacia e sprezzo del pericolo, non defletteva dal compiere la missione. Nuovamente attaccato sull'obiettivo e durante il ritorno, sosteneva valorosamente l'azione nemica, contribuendo all'abbattimento di un velivolo e riuscendo a riportare alla base i superstiti duramente colpiti dalla caccia e dalla reazione delle navi. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

ONOFRI Luigi, da Firenze, tenente pilota. — Ufficiale di provato cosciente coraggio, capo equipaggio di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, assalito a più riprese da formazioni da caccia avversarie che abbattevano tre gregari, sosteneva l'impari lotta con mirabile valore. Rimasto conduttore di pattuglia, con fredda determinazione e grande perizia nonostante le forti perdite, la portava audacemente sul bersaglio, noncurante della violenta reazione contraerea avversaria. Rientrava alla base con l'apparecchio gravemente colpito dalla caccia e dalle artiglierie contraeree nemiche. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

TIVEGNA Angelo, da La Spezia, maggiore pilota. — Comandante di gruppo da bombardamento veloce, durante una importante azione navale, benchè assalito da preponderanti forze da caccia nemiche, incurante del fuoco che colpiva ripetutamente il suo apparecchio e quelli dei gregari, guidava con perizia e serenità ammirevole la sua formazione al bombardamento delle navi avversarie. Durante la battaglia aerea seguita al bombardamento, riusciva ad abbattere con il suo gruppo, da lui magnificamente addestrato e condotto, ben nove caccia nemici rientrando quindi in territorio nazionale con la formazione al completo. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

VENOSTA Luigi, da Milano, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, assalito a più riprese da formazioni da caccia avversarie, che abbattevano tre gregari, sosteneva con mirabile valore l'impari lotta. Colpito irreparabilmente l'apparecchio da precise raffiche di mitragliatrice, che ferivano anche gravemente il motorista di bordo, e costretto ad abbandonare la formazione mentre ancora perdurava l'attacco nemico, manovrando e combattendo con esemplare sangue freddo e grande perizia, riusciva a rientrare nelle nostre linee. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

FALZONI Giusto, da Milano, 1° aviere motorista. — Motorista mitragliere di un apparecchio da bombardamento, durante una pericolosa missione contro navi da guerra, assalito a più riprese da numerosi caccia avversari, che abbattevano tre gregari della propria formazione, sostenendo con mirabile calma l'impari lotta contribuiva ad abbattere un apparecchio nemico. Gravemente ferito, sopportava con virile contegno, il dolore rimanendo al suo posto di combattimento fino al compimento della missione. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOSIO Francesco, da Candia (Ivrea), 1° aviere armiere. — Armiere mitragliere di un apparecchio da bombardamento, nel compimento di una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, assalito a più riprese da numerosi caccia avversari che abbattevano tre gregari della propria formazione, avvinto alla mitragliatrice, fronteggiava per quaranta minuti l'impeto avversario, dando prova di calma e valore e contribuendo all'abbattimento di un apparecchio avversario. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

PRIMI Giuseppe, da Luino (Varese), sergente armiere. — Armiere mitragliere di un apparecchio da bombardamento, nel compimento di una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, assalito a più riprese da numerosi caccia avversari, che abbattevano tre gregari della propria formazione, avvinto alla mitragliatrice, fronteggiava per quaranta minuti l'impeto avversario, dando prova di calma e valore e contribuendo all'abbattimento di un apparecchio avversario. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

SPANO' Giuseppe, da S. Severino (Catanzaro), 1° aviere marconista. — Marconista mitragliere di un apparecchio da bombardamento nel compimento di una pericolosa missione contro navi da guerra assalito a più riprese da numerosi caccia nemici che abbattevano tre gregari della propria formazione e fatto segno a violenti colpi di mitragliatrice, per quaranta minuti, stretto alla sua arma, sosteneva i reiterati attacchi avversari con ammirevole calma, contribuendo all'abbattimento di un apparecchio nemico. Rientrava alla base col velivolo gravemente colpito dalla caccia e dalle artiglierie contraeree nemiche. — Cielo di Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

BARACCO Remo, da Cantalupo Ligure (Alessandria), 1° aviere motorista. — Durante un violento bombardamento aereo avversario, noncurante del pericolo cui si esponeva, si lanciava in soccorso di un camerata gravemente ferito, lo allontanava dalle immediate vicinanze di un apparecchio e di fusti di benzina in fiamme, prodigandogli le prime cure e salvandolo così da sicura morte. Bell'esempio di sprezzo del pericolo e di spirito di cameratismo. — Tobruk, 29 giugno 1940-XVIII.

RIVOLI Giuseppe, da Aidone (Enna), 1° aviere motorista. — Durante un violento bombardamento aereo avversario, noncurante del pericolo cui si esponeva, si lanciava in soccorso di un camerata gravemente ferito, lo allontanava dalle immediate vicinanze di un apparecchio e di fusti di benzina in fiamme, prodigandogli le prime cure e salvandolo così da sicura morte. Bell'esempio di sprezzo del pericolo e di spirito di cameratismo. — Tobruk, 29 giugno 1940-XVIII.

(1357)

Con R. decreto in data 18 *aprile* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 6 *maggio* 1941, *registro n.* 25 *Aeronautica, foglio n.* 109, *sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo ».*

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASOLLA Francesco, da Roma, sottotenente pilota (*alla memoria*). — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando alto spirito combattivo e profondo senso del dovere. Durante una azione contro forze navali avversarie, attaccato mentre si accingeva ad effettuarne il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco nemico, persisteva tenacemente nella missione, effettuando lo sgancio delle bombe sulle unità navali avversarie, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

CECCHI Trento, da Livorno, sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Pilota da caccia valoroso e di provata abilità, già volontario in missione di guerra per l'affermazione degli ideali fascisti, in aspri combattimenti contribuiva all'abbattimento di apparecchi avversari e partecipava ad audaci azioni di spezzonamento e mitragliamento di forze terrestri nemiche, sempre dimostrando salda tempra di combattente e sereno sprezzo del pericolo. Attaccato da preponderante caccia nemica, seguendo il nobile esempio del proprio comandante, si levava in volo ed accettava il combattimento, nonostante l'inferiorità numerica e la mancanza di quota. Durante l'asprissima lotta pur essendo caduto il comandante, persisteva nell'impari duello con indomito coraggio ed aggressività sinchè, sommerso dalle raffiche nemiche, precipitava in fiamme immolando la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940-XVIII.

FAUSTI Agostino, da Bracciano, sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Pilota da caccia valoroso e di provata abilità, già volontario in missione di guerra per l'affermazione degli ideali fascisti, in aspri combattimenti contribuiva all'abbattimento di apparecchi avversari e partecipava ad audacissime azioni di spezzonamento e mitragliamento di forze terrestri nemiche, sempre dimostrando salda tempra di combattente e sereno sprezzo del pericolo. Attaccato da preponderante caccia nemica, seguendo il nobile esempio del proprio comandante, si elevava in volo ed accettava il combattimento, nonostante l'inferiorità numerica e la mancanza di quota. Durante la asprissima lotta pur essendo caduto il comandante, persisteva nell'impari duello con indomito coraggio ed aggressività sinchè, sommerso dalle raffiche nemiche, precipitava in fiamme immolando la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940 XVIII.

LAVELLI Franco, da Olginate (Como), capitano pilota (*alla memoria*). — Ardito pilota da caccia, guidava il proprio reparto con generoso impeto e serena audacia, distinguendosi sin dall'inizio delle ostilità per ardite incursioni in territorio avversario, durante le quali, alla testa dei suoi, infliggeva al nemico gravi perdite, mitragliando e spezzonando a volo rasente, nuclei corazzati, truppe e colonne di rifornimento ed abbattendo in collaborazione, due velivoli nemici. Partito su allarme, durante una incursione di aerei che bombardavano il campo, pur avendo, sin dall'inizio del combattimento, le armi inceppate, non desisteva dalla lotta, nel generoso intento di facilitare il compito dei propri gregari e contribuendo in tale modo all'abbattimento di sette apparecchi nemici. In azione successiva trovandosi con pochi gregari in un campo isolato, attaccato da preponderanti forze da caccia avversarie, nonostante le condizioni di assoluta inferiorità numerica e di quota, non esitava a partire alla testa dei suoi e ad impegnare gli aerei nemici in combattimento. Ripetutamente e gravemente ferito, persisteva strenuamente ed eroicamente nella lotta, sino a quando crivellato dai colpi, chiudeva nobilmente, precipitando col proprio apparecchio, la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940-XVIII.

ZANNINI Romano, da Milano, maresciallo pilota (*alla memoria*). — Valoroso pilota da bombardamento, in numerose difficili azioni di guerra, dimostrava di possedere, pari alla valentia, salde doti di coraggio e di abnegazione, elevatissimo senso del dovere. Secondo pilota in una missione notturna particolarmente rischiosa, colpito l'apparecchio dalla efficace reazione nemica, precipitava con esso, facendo olocausto della propria vita alla Patria. — Cielo di Marsa Matruch, 19 luglio 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

MAGLIA Pietro, da Pieve S. Giacomo (Cremona), aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Motorista di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

GUIDUCCI Luigi, da Marsano (Perugia), sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Secondo pilota di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre alto spirito combattivo, e profondo senso del dovere. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

PAGNOZZI Sebastiano, da Pananaro (Benevento), 1° aviere fotografo (*alla memoria*). — Fotografo di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè, sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

PONTILLO Pietro, da Marcianesa (Napoli), 1° aviere marconista (*alla memoria*). — Marconista di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione finchè, sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

TAGLIALATELA Giuliano, da Aversa (Napoli), aviere scelto montatore (*alla memoria*). — Montatore di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio per portare a termine la missione, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

(1358)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 288.

Aumento di posti di ispettore generale presso il Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2472, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, numero 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel ruolo direttivo (gruppo A) di cui alla tabella A annessa al R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, sono aumentati due posti di ispettore generale (grado 5°) e sono diminuiti due posti di direttore capo di divisione (grado 6°).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 289.

Dichiarazione formale dei fini di cinque Confraternite, in provincia di Macerata.

N. 289. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di cinque Confraternite, in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 290.

Erezione in ente morale del Ricovero Cozzati Girardi, con sede in Tremosine (Brescia).

N. 290. R. decreto 29 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero Cozzati Girardi, con sede in Tremosine (Brescia) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 291.

Fusione in unico ente della Casa di carità e dell'Asilo di mendicità Brancaccio, con sede in Matera, che assume la nuova denominazione di « Casa della carità ed asilo Brancaccio per il ricovero dei vecchi poveri ».

N. 291. R. decreto 29 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di carità e l'Asilo di mendicità Brancaccio, con sede in Matera, sono fuse in unico ente, che assume la denominazione di « Casa della carità ed asilo Brancaccio per il ricovero dei vecchi poveri ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 292.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 292. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. Ugo Rellini, con atto pubblico in data 7 novembre 1941-XX, delle collezioni di sua proprietà, del valore di L. 120.000, della raccolta scientifica di materiale proveniente da scavi, costituente il « Museo delle Origini e della Tradizione ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 aprile 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « San Pietro » di Calascibetta (Enna).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana « San Pietro » di Calascibetta, con sede nel comune di Calascibetta (Enna), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « San Pietro » di Calascibetta, con sede nel comune di Calascibetta (Enna), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1418)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 aprile 1942-XX.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 49 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, approvato con R. decreto in data 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Veduti gli articoli 14, comma 2°, e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e comm. dott. Ugo Scapini sono confermati nella carica, rispettivamente, di sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per l'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX.
Revisione di determinate categorie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare se, per gli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, da noleggio di rimessa e da piazza, per le autovetture adibite a locazione senza conducente per trasporto di persone; per quelle immatricolate per uso privato e per trasporto promiscuo di persone e cose, pei motocarri nonchè pei motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini e per le trattrici stradali e agricole, sussistono le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti disposizioni limitative sulla circolazione automobilistica anche agli effetti del consumo dei carburanti e dell'assegnazione della « carta carburanti »;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso privato per trasporto di persone nonchè dei motocarri, dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali e delle trattrici agricole.

Ad eccezione delle trattrici agricole che debbono essere tutte sottoposte a revisione, da questa rimangono, invece esclusi gli autoveicoli delle sopra riportate categorie sottratti alla circolazione per le disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo non si trovino in circolazione e rimangono in tale condizione fino alla scadenza del termine fissato per la revisione della categoria a cui appartengono, ove dovessero, in seguito entrare in circolazione devono essere preventivamente sottoposte alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, da piazza, di noleggio da rimessa e delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone deve essere effettuata entro il 31 luglio 1942-XX.

La revisione degli autoveicoli adibiti ad uso privato per trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose nonchè dei motocarri deve essere effettuata entro il 31 agosto 1942-XX.

La revisione dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini nonchè delle trattici stradali ed agricole deve essere effettuata entro il 30 settembre 1942-XX.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole verrà revocata dall'autorità che l'ha rilasciata, l'autorizzazione a circolare e alla assegnazione di carburanti e di gomme.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1942-XX.
Revoca dell'autorizzazione a fungere da agenzia della Banca d'Italia concessa per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1942-XXI alla Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, concernente la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1942, con il quale i seguenti Istituti: Banca popolare cooperativa anonima di Novara, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Banca d'America e d'Italia, sono stati autorizzati a fungere da agenzia della Banca d'Italia per il periodo decorrente dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1942;

Visto l'art. 10 del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, in base al quale possono essere revocate, in qualunque tempo, e con giudizio insindacabile, le autorizzazioni concesse a taluni Istituti a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai fini indicati nei precedenti articoli del decreto Ministeriale stesso e con le modalità in esso espresse;

Considerato che il capitale azionario della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, è sottoscritto in prevalenza dalla Società Transamericana Corporation di San Francisco di California, per cui la predetta Banca è stata sottoposta a sequestro con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1942-XX;

Decreta:

A partire dalla data del presente decreto, viene revocata la facoltà concessa alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, di fungere quale agenzia della Banca d'Italia, ai fini indicati dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 4 aprile 1942-XX

(1421) *Il Ministro*: RICCARDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1942-XX - N. 67

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7850
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3.9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,375
Id. 3,50 % (1902)	77,725
Id. 3 % lordo	56,00
Id. 5 % (1935)	94,25
Redimib. 3,50 (1934)	76,15
Id. 5 % (1936)	96,10
Id. 4,75 % (1924)	492,675
Obblig. Venezie 3,50 %	95,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,775
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,65
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,45
Id. 5 % (15-9-50)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli di Credito comunale e provinciale

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria n. 195, rilasciata da questa Direzione generale il 7 maggio 1941-XIX al Credito Italiano — sede di Roma — per il deposito di 7 titoli al portatore di Credito comunale e provinciale 4 %, del capitale nominale complessivo di L. 1400.

Ai termini dell'art. 54 — ultimo comma — del regolamento sul credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli, provenienti dalla eseguita operazione, a chi di ragione senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

Il direttore generale: BONANNI

(1224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % n. 356256 di annue L. 35, intestato a Gillio Catterina fu Giovanni, moglie di Molino Tommaso, domiciliato a Villanova d'Asti.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4747)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

19ª Estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e 2ª serie

Si notifica che nei giorni 11 maggio 1942-XX e successivi, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 19ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle « Venezie » 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1424)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Casamassima	E	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Catanzaro	Nicastro	B	2	—
Foggia	Sant'Agata di Puglia	E	1	—
Id.	Vico del Gargano	S	2	2
Frosinone	Veroli	B	—	2
Milano	Milano	B	—	1
Id.	Barabiago	B	—	1
Piacenza	Lupagnano	B	—	1
Rieti	Roccasinibalda	B	1	—
Salerno	Colliano	O	—	1
Id.	Salerno	B	—	1
Sassari	Bono	B	1	—
Id.	Laerru	B	—	1
Vicenza	Trissino	B	—	1
Viterbo	Vitorchiano	B	—	1
			7	14
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Prato Stelvio	B	1	—
Nuoro	Sitti	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	—	1
Id.	Vignanello	B	—	1
			1	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Montaldeo	B	1	—
Id.	Mornese	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Castellamonte	B	3	—
Id.	Cuorgnè	B	1	5
Id.	Fiorano	B	—	2
Asti	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	Casserano Marmorito	B	1	1
Bari	Bari	B	1	7
Id.	Conversano	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Id.	Gravina di Puglia	B	—	1
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Santerano	B	1	—
Id.	Spinazzola	B	—	1
Id.	Turi	B	—	1
Bergamo	Almè con Villa	B	1	5
Id.	Ambivere	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	1	2
Id.	Cerete	B	—	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Costa Volpino	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica*			
Bergamo	Gaudino	B	—	1
Id.	Levate	B	3	—
Id.	Romano di Lombardia	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	—
Bologna	Bologna	B	7	1
Id.	Castelmaggiore	B	1	1
Id.	Argelato	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Anzola dell'Emilia	B	2	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Imola	B	—	1
Id.	San Giovanni Persiceto	B	—	3
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Bolzano	Parcines	B	2	—
Id.	Sluderno	B	1	—
Id.	Malles Venosta	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	2	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	5	1
Id.	Botticino	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	1
Id.	Calcinato	B	2	4
Id.	Calvisano	B	4	2
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	2	3
Id.	Castelmella	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Gigole	B	—	1
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Gardone Riviera	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Leno	B	4	3
Id.	Lonato	B	1	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerba	B	1	1
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Montichiari	B	4	1
Id.	Nave	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	—	1
Id.	Offlaga	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	5	1
Id.	Pisogne	B	1	1
Id.	Prevalle	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	3
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	San Felice del Benaco	B	—	1
Id.	Torbole	B	2	—
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Vestone	B	—	1
Id.	Vobarno	B	1	1
Brindisi	Brindisi	B	2	3
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Cellino San Marco	O	1	—
Id.	Fasano	B	2	—
Id.	Id.	O	1	1
Id.	Ostuni	O	1	—
Id.	Id.	O	—	2
Id.	S. Vito dei Normanni	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	—	2
Id.	San Donaci	O	—	2
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	4	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cattaro	Cattaro	B O C	3	—
Id.	Dobrota	B	—	2
Como	Airuno	B	1	—
Id.	Barzanò	B	2	1
Id.	Casatenovo	B	3	—
Id.	Como	B	8	—
Id.	Costamasnaga	B	1	2
Id.	Erba	B	1	—
Id.	Eupilio	B	—	1
Id.	Merate	B	9	1
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Montorfano	B	—	4
Id.	Nibionno	B	—	3
Id.	Pontelambro	B	1	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	3	2
Cremona	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Firenze	Firenze	B	1	1
Id.	Greve	B	—	1
Id.	Imprunetta	B	—	1
Id.	Incisa in Valdarno	B	—	1
Id.	Scandicci	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Cagnano Varano	B	4	—
Id.	Cerignola	B	5	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Margherita di Savoia	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S B	1	—
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	B	4	—
Id.	Vico del Gargano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Forlì	Savignano sul Rubicone	B	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Gorizia	Cal di Canale	B	1	—
Id.	Canale d'Isonzo	B	—	4
Id.	Gargaro	B	12	—
Id.	Mariano del Friuli	B	1	—
Id.	Romans d'Isonzo	B	11	3
Lecce	Vernole	B O C	1	—
Livorno	Bibbona	B	6	—
Id.	Castagneto Carducci	B	1	—
Id.	Livorno	B S	12	—
Id.	Piombino	B O	7	2
Matera	Genzano di Lucania	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Montalbano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Milano	Albairate	Cap	1	—
Id.	Besana Brianza	B	—	2
Id.	Carate Brianza	B	1	—
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Tribiano	B	1	—
Id.	Triuggio	B	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rongone	B	1	—
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Fara	B	—	2
Padova	Brugine	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Limena	B	1	—
Id.	Mestrino	B	—	1
Id.	Noventa Padovana	B	2	—
Id.	Padova	B	6	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	4	—
Id.	Rubano	B	—	2
Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	—	3
Id.	Trebaseleghe	B	—	3
Id.	Vigodarzere	B	2	—
Id.	Vigonza	B	1	1
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Parma	Cortile San Martino	B	—	3
Id.	Parma	B	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	1
Pavia	Cava Manara	B	—	1
Pesaro Urbino	Montegrimano	B	—	1
Id.	Montemaggiore al Metauro	B	—	1
Piacenza	Podenzano	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Pola	Vertoneglio	B	—	2
Potenza	Montemilone	B	3	—
Ragusa	Ispica	B	—	1
Id.	Pozzallo	B O	—	1
Ravenna	Cotignola	B	—	1
Id.	Lugo	B	1	—
Roma	Civitavecchia	B	1	1
Id.	Monterotondo	B	1	—
Roma	Roma	B	6	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Id.	Battipaglia	B Buf	2	—
Sassari	Arzacheno	B	—	3
Id.	Id.	Cap	—	2
Taranto	Crispiano	B	1	—
Id.	Martina Franca	B S	9	—
Torino	Moncalieri	B	1	—
Id.	Rivalta	B	—	1
Id.	Airasca	B	—	1
Trento	Ala	B	—	5
Id.	Arco	B	—	2
Id.	Avio	B	—	4
Id.	Cavedine	B	—	10
Id.	Dro	B	—	2
Id.	Lomaso	B	1	2
Id.	Madruzzo	B	—	5
Id.	Riva	B	—	2
Id.	Termo	B	—	4
Id.	Terlago	B	—	1
Id.	Trento	B	—	1
Trieste	Grado	B	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	B	1	—
Udine	Aquileia	B	2	1
Id.	Bagnaria Arsa	B	—	7
Id.	Bicinicco	B	1	8
Id.	Cervignano	S	4	11
Id.	Gonars	B	—	2
Id.	Palmanova	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	B	1	—
Id.	Ruda	B	—	10
Id.	Teor	B	—	1
Varese	Busto Arsizio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Varese	Cislago	B	—	1
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	San Donà di Piave	B	1	—
Vercelli	Sandigliano	B	—	1
Verona	Belluno Brentino	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	1
Id.	Lazise	B	1	2
Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Sona	B	1	—
Id.	Terrazzo	B	1	—
Id.	Valeggio	B	—	1
			288	256
	Malrossino dei suini			
Ancona	Chiaravalle	S	1	—
Aosta	Azeglio	S	—	1
Id.	Pavone	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	3
Bologna	Castenaso	S	1	—
Bolzano	Prato Stelvio	S	1	—
Cremona	Soncino	S	—	1
Id.	Sospiro	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Modena	Castelnuovo Rangone	S	1	—
Id.	Modena	S	—	1
Padova	Ponte San Nicolò	S	1	—
Pavia	Costa de' Nobili	S	1	—
Roma	Civitavecchia	S	1	—
Trento	Salorno	S	—	1
Id.	Sant'Orsola	S	—	1
Udine	Codroipo	S	—	1
Id.	Vito d'Asio	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Isola Rizza	S	—	1
			9	14
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Senigallia	S	6	—
Aosta	Pavone	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	1
Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Mattuglie	S	—	1
Lucca	Camaiore	S	1	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Em.	S	1	—
Id.	Formigine	S	—	1
Piacenza	Carpeneto	S	—	1
Reggio nell'Emil.	Castellarano	S	—	1
Roma	Castelmadama	S	—	1
Id.	Mandela	S	—	1
Id.	Velletri	S	—	1
Salerno	Capaccio	S	—	1
Id.	Eboli	S	2	—
Id.	Salerno	S	—	1
Teramo	Controguerra	S	—	1
Torino	Torino	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	1
			14	14
	Morva.			
Ascoli Piceno	Servigliano	E	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Catanzaro	Vibo Valentia	E	1	—
Foggia	Foggia	E	1	—
Lecce	Gallipoli	E	1	—
Matera	Genzano di Lucania	E	1	—
Napoli	Giugliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Serre	E	2	1
Trapani	Marzola	E	2	—
Id.	Salaparuta	E	4	—
			25	1
	Rabbia.			
Foggia	Orta Nova	Can	—	1
Matera	Montescaglioso	Can	1	—
Potenza	Venosa	Can	1	—
Salerno	Calvanico	Can	1	—
Id.	Torchiara	Can	—	1
Taranto	Ginosa	Can	—	1
			3	3
	Rogna			
Ascoli Piceno	Argnata del Tronto	O	5	—
Cremona	Cremona	E	—	1
Foggia	Ortara di Puglia	O	3	—
Grosseto	Pitigliano	O	—	1
Id.	Roccastrada	O	1	—
Littoria	Pontinia	O	—	1
Trieste	Crenovizza	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Lubriano	O	—	1
Id.	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			13	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Siracusa	Augusta	O	1	—
			1	—
	Aborto epizootico.			
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Ferrara	Ostellato	B	1	—
Forlì	Cesena	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Prignano	B	—	2
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Grantorto	B	1	—
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Rovigo	Contarina	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Aborto epizootico.				
Terni	Amelia	B	1	—
Trento	Revò	B	—	1
Vercelli	Vercelli	B	—	1
			14	101
Tubercolosi bovina.				
Ravenna	Brisighella	B	—	1
			—	1
Diarea dei vitelli.				
Rovigo	Contarina	B	—	1
Id.	Cavello	B	—	1
Id.	Villanova Marchesana	B	—	1
			—	3
Influenza del cavallo.				
Novara	Sozzago	E	1	—
			1	—
Setticemia emorragica bovina.				
Sassari	Bono	B	1	—
Id.	Ozieri	B	2	—
Id.	Id.	B	—	3
			3	3
Difterite aviaria				
Sassari	Sassari	P	1	—
			1	—
Colera dei polli				
Ancona	Senigallia	P	5	—
Ascoli Piceno	Montefortino	P	3	—
			8	—
Peste aviaria				
Catanzaro	Arena	P	1	—
Id.	Cirò	P	1	—
Id.	Guardavalli	P	1	—
Id.	Monterosso	P	1	—
Id.	Mileto	P	1	—
Id.	Nicotera	P	1	—
Firenze	Firenze	P	1	—
Grosseto	Grosseto	P	—	2
Roma	Velletri	P	1	—
Rovigo	Adria	P	1	—
Id.	Bergantino	P	91	—
Salerno	Sant'Angelo Fasanello	P	—	2
Venezia	Cona	P	—	1
			100	5
Laringo tracheite infettive dei polli.				
Ancona	Senigallia	P	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	2
Belluno	Belluno	P	—	1
Campobasso	Agnone	P	1	—
Fiume	Fiume	P	—	1
Gorizia	Vipacco	P	4	—
Modena	San Prospero	P	—	1
Pesaro Urbino	Fano	P	—	4
Terni	Amelia	P	1	—
Torino	Baldissera	P	—	1
Id.	Torino	P	—	1
Trapani	Partanna	P	15	—
Id.	Poggioreale	P	7	—
Trento	Trento	P	—	1
Treviso	Fontanelle	P	—	2
Id.	Montebelluna	P	—	5
Udine	Resutta	P	—	2
Id.	Tarvisio	P	—	2
Id.	Sondrigo	P	—	1
Id.	Vicenza	P	—	1
			31	26

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1942-XX • N. 2

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	12	16	21
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	47	222	544
4	Malrossino dei suini	15	21	33
5	Peste e setticemia dei suini	14	20	28
6	Farcino criptococcico	1	1	1
7	Morva	7	14	26
8	Rabbia	5	6	6
9	Rogna	7	12	18
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
11	Aborto epizootico	12	19	24
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	1	3	3
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Setticemia emorragica bovina	1	2	6
16	Difterite aviaria	1	1	1
17	Colera dei polli	2	2	8
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	15	20	57
19	Peste aviaria	7	13	105

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1069)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 290 del 31 marzo 1942-XX, relativa ai prezzi del cotone sodo nazionale e filati di cotone per forniture militari.

Con la circolare P. 290 del 31 marzo 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha chiarito che il prezzo di L. 29,26 fissato per il filato di cotone nostrale 3.a nella circolare P. 272 del 22 marzo 1942-XX, va rettificato in *L. 30,50*.

(1439)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « San Pietro » di Calascibetta (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « San Pietro » di Calascibetta, con sede nel comune di Calascibetta (Enna);

Dispone:

L'avv. Ignazio De Maria di Salvatore è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « San Pietro », di Calascibetta, avente sede nel comune di Calascibetta (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1419)

Incorporazione del Piccolo credito agrario di Castelnuovo Belbo (Asti) nella Cassa di risparmio di Asti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti, in data 6 febbraio 1942-XX;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione del Piccolo credito agrario di Castelnuovo Belbo, in data 16 febbraio 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Dispone:

Nulla osta alla incorporazione del Piccolo credito agrario di Castelnuovo Belbo, società anonima con sede in Castelnuovo Belbo (Asti), nella Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Asti è autorizzata a sostituirsi al Piccolo credito agrario suddetto, sulla piazza di Castelnuovo Belbo, con una propria dipendenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1403)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a due posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo tecnico della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514; 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti a favore della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valore militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni

militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 143, sul riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, con il quale vengono estese ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-5797-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi, dopo il loro congedamento;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393-1-3-1, con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a cinque posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo tecnico della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 10°), restando riservata la metà dei detti posti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della marina mercantile.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Sono altresì esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII), senza la prescritta autorizzazione.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2032, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il 90° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nelle colonie o all'estero e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito

e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi, opportuno fare quivi.

Debbono inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere debbono indicarlo nelle domande. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguita nel Regno.

Coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e coloro che siano provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il detto diploma;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, ed i cittadini albanesi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero per il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari o abbiano preso parte all'attuale conflitto, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra anche in qualità di militarizzati o assimilati dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di inscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o, anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di inscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. opportunamente designato dal Segretario del Partito.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente

dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o da un vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. ed appositamente designato dal Segretario del Partito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

9) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti — sotto la loro responsabilità — se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I candidati — coniugati o vedovi — che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia — in carta da bollo da L. 4 — da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

10) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità;

11) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, per altro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5.

L'estratto dell'atto di nascita di cui al n. 2 dell'articolo precedente deve essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, mentre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio, per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; sui certificati generali del casellario giudiziario la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario, se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questo deve essere autenticata dalla superiore autorità militare, la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 3 nè di quelle insufficientemente documentate.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di università o di istituto di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà della prova scritta, della prova grafica e della prova orale, specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritta e grafica avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritta, grafica e orale, saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e grafica e del

punto ottenuto in quella orale. La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La prova scritta di lingue estere (durata massima ore 4 per ogni lingua) consisterà in una traduzione dall'italiano nella lingua estera senza aiuto di vocabolario e grammatica.

La prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 5 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie d'esame obbligatorie, aumentate dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa e dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125 e integrato col R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929-VII, n. 1024; 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 11 giugno 1931-IX, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924-II, n. 843, e 3 gennaio 1926-IV, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, e legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova e inviati a prestare servizio presso un cantiere navale del Regno quali ingegneri praticanti, per un periodo di sei mesi, al termine del quale dovranno presentare una relazione tecnica, sul funzionamento del cantiere e sulle lavorazioni alle quali hanno assistito. Nello stesso periodo potranno essere comandati a far visita presso subfornitori di macchine in costruzione per unità in allestimento nel cantiere.

Trascorso il periodo di sei mesi se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile lordo di L. 916,99 oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Agli assunti in prova che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta

Svolgimento di un tema di meccanica razionale vertente sul modo di calcolare un sistema semplice usato sulle navi.

(Durata massima dell'esame ore 8).

Prova grafica

La prova grafica consisterà nell'abbozzare un progetto di un apparecchio di bordo.

(Durata massima della prova ore 8).

Per questa prova sarà concesso l'uso dei soli manuali per l'ingegnere.

Prova orale

La prova orale verterà su tutte le materie tecniche che hanno fatto oggetto degli studi superiori del candidato, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

a) meccanica razionale e scienza delle costruzioni: principî generali. Applicazioni a schemi di struttura usate in marina dei principî dell'equilibrio e del moto;

b) materia navale: metodo dei calcoli relativi alle costruzioni navali: la resistenza dinamica offerta dalla nave al movimento. Propulsori. I motori marini di propulsione;

c) fisica tecnica ed elettrotecnica; le combustioni e gli apparati utilizzanti i diversi combustibili. Principî generali di elettricità e riflessi alle macchine elettriche. Nozioni sugli apparati radiotrasmittenti e ricevitori.

Durata della prova: 20 minuti per ciascuna delle tre parti.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(1407)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di ragioniere in prova nel Real Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX, n. 27324, con il quale è stato bandito il concorso per la nomina nel ruolo dei ragionieri del Real Corpo del genio civile;

Vista la lettera n. 41278-19520 del 26 marzo 1942-XX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali debbono essere svolte le prove scritte del concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tre posti di vice ragioniere in prova del Real Corpo del genio civile, bandito con il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX, n. 27324, avranno luogo in Roma, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1942-XX.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(1444)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.